



**Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Alessandria - Asti - Torino**

VADEMECUM CTU/PERITI DEL TRIBUNALE

Documento redatto dalla Commissione CTU/FORENSE del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Alessandria – Asti – Torino in collaborazione con gli avvocati Stefano Comellini e Massimo Spina.

Corso Unione Sovietica 455 – 10135 Torino
Tel. 011. 56.25.448 - 011.56.25.500 - Fax. 011.37.16.908
www.colpito.it - e-mail: colpito@colpito.it

Indice

1. **Fonti normative civilistiche.**
2. **Il consulente tecnico d'ufficio.**
3. **Nomina e compiti del consulente tecnico d'ufficio.**
4. **Il consulente Tecnico di parte.**
5. **Cause di nullità della relazione del CTU.**
 - 5.1. **Cause formali di nullità dell'elaborato peritale.**
 - 5.2. **Cause sostanziali di nullità dell'elaborato peritale.**
 - 5.2.1. **Nullità per mancanza di comunicazione.**
 - 5.2.2. **Nullità per mancata partecipazione delle parti.**
 - 5.2.3. **Mancato rispetto del termine per il deposito.**
 - 5.2.4 **Nullità per partecipazione di soggetti non nominati o non autorizzati.**
 - 5.2.5 **Nullità per attività non consentite.**
6. **Il processo civile telematico.**
7. **Fonti normative penalistiche.**
8. **Definizioni e differenze terminologiche.**
9. **L'Albo dei Periti.**
 - 9.1 **Albo dei consulenti tecnici d'ufficio in materia civile.**
 - 9.2 **Albo dei periti in materia penale.**
10. **Funzioni della Perizia.**
11. **La partecipazione del Consulente Tecnico alle operazioni peritali.**
12. **Ammissione della Perizia.**
13. **Il conferimento dell'incarico.**
14. **Eventuali proroghe.**
15. **La rinuncia.**
16. **Incapacità e incompatibilità del Perito.**
17. **Astensione e ricusazione del Perito.**
18. **Sostituzione del Perito.**
19. **Attività del perito.**
20. **Consulente tecnico di parte.**
 - 20.1. **Nomina del consulente tecnico di parte.**
 - 20.2. **Oggetto della consulenza tecnica di parte.**
21. **Distinzione tra accertamenti tecnici non ripetibili (o irripetibili) da quelli ripetibili.**
22. **CTU esplorativa, deducente e percipiente.**

- 23. La relazione peritale.**
- 24. La valutazione della perizia.**
- 25. Liquidazione del compenso al Perito.**
- 26. Responsabilità del Perito e relative sanzioni.**
- 27. Responsabilità civile**
- 28. Responsabilità penale.**
 - 27.1. Falsa perizia.**
 - 27.2. Frode processuale.**
 - 27.3. Ritrattazione.**
 - 27.4. Intralcio alla giustizia.**
 - 27.5. Sanzioni per corruzione in atti giudiziari.**
 - 27.6. Omessa o ritardata denuncia di reato.**
- 29. Cause di non punibilità.**
- 30. Responsabilità disciplinare**
- 31. Privacy e riservatezza.**
- 32. Nuovi Aspetti circa la fatturazione**
- 33. Formulari civili e penali**

1. Fonti normative civilistiche

La disciplina riguardante i consulenti tecnici d'ufficio e di parte è individuata dagli artt. 61-64, 191-201 c.p.c. nonché dagli artt. 89-92 disp.att. c.p.c.

Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del Giudice, provvisto di particolare competenza tecnica (per questo da scegliere tra gli iscritti in appositi albi) investito di una pubblica funzione e svolge talvolta attività sostanzialmente giurisdizionali. Accanto a questa figura di dimensione "pubblicistica" il codice di procedura ha previsto altresì la figura del consulente tecnico di parte: questi è un consulente che ciascuna delle parti in causa può nominare, in assistenza e controllo dell'operato svolto dal C.T.U.

2. Il Consulente Tecnico d'Ufficio

Partiamo ora dall'analisi di quelle che sono le norme che disciplinano il delicato ruolo del C.T.U., tornando in seguito ad occuparci del consulente di parte, ma prima una breve premessa circa la rilevanza istruttoria della Consulenza. Infatti, pur essendo contenuto nel Libro II, capo II del c.p.c. (in cui vengono disciplinati i mezzi di prova previsti nel nostro ordinamento), la consulenza tecnica non è una prova, bensì uno strumento di ricerca delle prove diretto ad aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze; in ragione di ciò il Giudice può discostarsi da quelli che sono gli esiti dell'indagine peritale. Un esempio può aiutare a chiarire questa sottile distinzione: nel corso di un processo per responsabilità del costruttore il Giudice (che non è un architetto, un geometra, né un ingegnere civile) nomina un CTU affinché costui indichi quali siano le modalità corrette di costruzione dell'immobile, nonché il modo in cui tale immobile sia stato effettivamente costruito. La relazione del CTU non costituisce però prova di un eventuale inadempimento o errore del costruttore, ma semplicemente un ausilio per il Giudice, il quale sulla base della relazione del CTU può giungere a conclusioni divergenti rispetto a quelle del perito.

Il C.T.U. Collabora con il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo (art. 61)¹.

L'attività può estrinsecarsi in

a) assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore (art. 194)²;

¹ Art.61 c.p.c. "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice"

² Art.194 c.p.c. "Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze"

- b) fornire, in udienza ed in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede (art. 62)³;
- c) formulare un parere orale in camera di consiglio alla presenza delle parti (art. 197)⁴;
- d) assistere alla discussione davanti al collegio (art. 197).

Tuttavia nella prassi la formulazione di pareri nel corso dell'udienza è divenuta eventualità assai desueta, mentre l'espletamento dell'incarico da solo e fuori udienza è divenuta la modalità fisiologica di estrinsecazione dell'attività del C.T.U.

3. Nomina e compiti del Consulente Tecnico D'Ufficio.

L'incarico di C.T.U. ha inizio con la nomina del Consulente da parte del Giudice (art.191 c.p.c.)⁵. Qualora il Consulente incaricato abbia situazioni foriere di potenziali conflitti di interessi con una delle parti o con il Giudice (le situazioni in oggetto sono disciplinate dall'art.51 c.p.c.⁶. in materia di astensione del Giudice nonché dagli artt.33 e 39 del Codice deontologico), lo stesso deve darne contezza – almeno 3 giorni prima dell'udienza – al Giudice e richiedere l'astensione dall'incarico (art.192 c.p.c)⁷. In caso di mancata astensione, ciascuna delle parti ha la facoltà di ricusare il Consulente con ricorso al Giudice. Nel caso in cui non sussistano incompatibilità il Consulente può procedere con il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli dal Giudice (art.193 c.p.c)⁸.

L'art.194 individua quelle che sono le attività che il consulente può svolgere nell'espletamento dell'incarico:

³ Art.62 c.p.c. *“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463”.*

⁴ Art.197 c.p.c. *“Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori”*

⁵ Art.191 c.p.c *“Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.*

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”.

⁶ Art.51 c.p.c *“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”.*

⁷ Art.192 c.p.c. *“L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.*

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile”.

⁸ Art.193 c.p.c. *“All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità”.*

“1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. 2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”

Accanto a questa “scarna” disposizione legislativa, nel corso del tempo e ad opera della giurisprudenza, si è formato, quasi per stratificazione, un compiuto sistema regolante i poteri del consulente tecnico d’ufficio, i cui principi fondamentali possono così riassumersi:

- l'autorizzazione del giudice per assumere chiarimenti ed informazioni non è necessaria (Cass. Civ. 1020/2006);

- il consulente può *sua sponte* compiere indagini non espressamente lui devolute e attingere notizie non rilevabili dagli atti processuali su fatti e situazioni che formano oggetto del suo incarico (Cass. Civ. 24323/2007).

Il riconoscimento di così estese facoltà incontra però delle limitazioni, intrinseche ed estrinseche:

a) nell'oggetto e nello scopo della consulenza: deve trattarsi di verifiche, informazioni ed indagini strettamente necessarie per espletare in maniera esauriente il mandato conferito (Cass. Civ. 3936/2007);

b) nel rispetto del principio dell'onere della prova: gli accertamenti eseguiti di propria iniziativa e le notizie assunte *aliunde* dal c.t.u. possono vertere unicamente su fatti di carattere tecnico accessori, non già su fatti che, in quanto costitutivi delle pretese azionate o delle eccezioni sollevate, devono essere allegati e provati dalle parti, risolvendosi altrimenti l'attività peritale in una indebita *relevatio ab onere probandi* (Cass. Civ. 16678/2009);

c) nella tutela del contraddittorio: ciò comporta l'obbligo per il c.t.u. dell'indicazione delle fonti del proprio accertamento, onde permettere alle parti (e al giudice) il controllo sulla loro attendibilità (Cass. Civ. 13428/2007).

In ogni caso, qualora nel corso delle indagini peritali sorgano questioni sui poteri del CTU o sui limiti del suo incarico, quest’ultimo deve informarne il Giudice il quale concede i provvedimenti ritenuti più opportuni (art.92 disp.att. c.p.c)⁹.

⁹ Art.92 c.p.c. “Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”

Nel corso degli anni una delle funzioni che più è stata ampliata, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, è quella conciliativa. Infatti il CTU nel corso dello svolgimento del suo incarico è tenuto ad esperire fattivi tentativi di conciliazione delle parti in causa (art.199 e 200 c.p.c., nella fase pregiudiziale alla causa di merito tale compito è disciplinato in particolare dagli art.696 e 696-bis c.p.c., che prevedono due procedimenti anticipativi della consulenza tecnica).

Una volta compiute le indagini, qualora non sia riuscita la conciliazione, ritenute opportune per la risposta al quesito formulato dal Giudice, il risultato dell'attività del consulente può essere documentato in due forme: il processo verbale (se nel corso delle indagini era presente il Giudice – il che nella prassi non si verifica quasi mai) oppure la relazione scritta (art.195 c.p.c.)¹⁰. In questo secondo caso il giudice, nell'udienza di giuramento del CTU fissa 3 termini: un primo termine per la trasmissione della relazione alle parti costituite (c.d. bozza di relazione), un secondo termine per permettere alle parti di trasmettere le osservazioni del proprio consulente ed infine un terzo termine per il deposito della relazione, corredata delle osservazioni delle parti e di una valutazione del CTU sulle stesse. Il mancato deposito nei termini previsti della relazione, comporta una responsabilità del CTU con conseguente decurtazione del compenso (Cass.Civ.22621/2019; Cass.Civ.11403/1995).

All'esito di tale fase rimane un ultimo compito per il CTU, ovvero quello di partecipare all'udienza per fornire chiarimenti al Giudice qualora questi gliene faccia richiesta (art.197 c.p.c.).

4. Il Consulente Tecnico di Parte

Come il consulente tecnico di ufficio è l'ausiliario tecnico del giudice, il consulente tecnico di parte può definirsi come l'ausiliario tecnico della parte e del suo difensore, cioè quel soggetto che collabora con la parte ed è portatore di saperi e conoscenze specialistiche - esulanti dalle cognizioni giuridiche proprie del difensore - necessarie per la risoluzione di questioni o per l'accertamento o valutazione dei fatti controversi. Per quanto attiene la disciplina della figura del Consulente di parte, è necessario fare riferimento all'art.201 c.p.c¹¹; nonché agli art.90-91 disp.att. c.p.c.: il consulente di parte ha diritto non solo a partecipare alle indagini peritali, ma anche di partecipare alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il C.T.U., con la facoltà di prospettare, nell'interesse della

¹⁰ Art.195 c.p.c” *Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.*

¹¹ Art.201 c.p.c. “*Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”*

parte, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche svolte dal consulente d'ufficio, solitamente depositando una propria relazione scritta. Secondo l'opinione giurisprudenziale la consulenza di parte non è un mezzo di prova, ma una mera "allegazione difensiva di carattere tecnico" (Cass. 33503/2018; Cass. 13902/2013) e, come tale, non vincola il giudice a motivare le ragioni di un proprio dissenso rispetto a quanto contenuto nella relazione del CTP. In ogni caso il ricorso all'assistenza tecnica rappresenta, una mera facoltà della parte: l'omesso esercizio di tale potere (ovvero l'inattività del c.t.p. eventualmente nominato) non preclude la possibilità di formulare considerazioni o censure di natura precipuamente tecnico-scientifica negli scritti difensivi tipici (sull'ammissibilità di deduzioni tecniche negli atti del difensore, Cass. Civ. 1811/1994).

La nomina del consulente di parte si effettua con dichiarazione, resa in forma orale o scritta, ricevuta dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ove la controversia pende e deve contenere, ai sensi dell'art. art. 91, 1° co., disp. att.¹², le generalità nonché il domicilio o il recapito del c.t.p.

La possibilità del c.t.p. di assolvere il suo mandato partecipando alle operazioni di consulenza è innanzitutto garantita dall'obbligo, (imposto al cancelliere *ex art. 90 disp. att.*), di dare avviso ai c.t.p. dell'inizio delle indagini predisposte dal c.t.u. Come già detto in precedenza, la più rilevante espressione dell'attività di controllo sull'operato del c.t.u., svolta dai c.t.p., consiste nella possibilità di stilare un elaborato scritto da sottoporre al vaglio dell'ausiliario officioso ai sensi degli artt. 194-195 oppure, per il tramite della produzione a mezzo del difensore, direttamente al giudice.

5. Cause di nullità della relazione del Consulente

La relazione del CTU ha come scopo quello di coadiuvare il Giudice nel suo processo di convincimento circa il merito del giudizio, supportando il suo operato in tutte quelle questioni prettamente tecniche di cui non ha conoscenza diretta o competenze specifiche.

La CTU, pertanto, non deve considerarsi un'attività di giudizio in senso stretto poiché intrinsecamente legata alla fattispecie concreta ed al quesito posto dal Giudice, con la conseguenza che non dovrà mai contenere pareri sulla fondatezza della domanda o giudizi attinenti al merito della decisione.

La legge prevede che la relazione peritale rispetti determinati criteri affinché l'elaborato possa ritenersi valido e non impugnabile dalle parti.

Le cause di nullità possono essere suddivise in cause formali e cause sostanziali.

¹² Art.91 disp. Att. C.p.c. "Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perchè vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice."

5.1 Cause formali di nullità dell'elaborato peritale

Riguardano la veste esteriore dell'atto cioè la modalità di stesura. Per non incorrere in un vizio di forma la perizia deve essere:

- Redatta da CTU che ha giurato di fronte al Giudice
- Redatta in lingua italiana (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)
- Sottoscritta
- Copia sottoscritta e copia depositata dal CTU devono essere coincidenti (conformi)
- CTU non priva di elementi essenziali (quali i dati identificativi di luoghi e persone) o incomprendibile

Tralasciando il caso limite e irrealistico di una relazione redatta in lingua straniera, le cause formali di nullità possono essere:

- La sopravvenuta cancellazione del CTU designato dall'albo dei periti:

In questo caso, però, l'art. 22 delle disposizioni attuative del c.p.c. non parla di vera e propria automatica causa di nullità della consulenza, poiché rientra nel potere del Giudice la facoltà di nominare, motivandolo, un soggetto diverso da quelli iscritti negli appositi albi istituiti presso i Tribunali. In altri casi, però, la cancellazione può rilevare automaticamente, ad esempio se dipende come sanzione da un procedimento disciplinare

- Mancato giuramento:

Che può essere eccepito anche dalla parte come vizio formale

Vi sono tuttavia degli orientamenti giurisprudenziali che ritengono possibile il giuramento anche dopo l'espletamento dell'incarico purché, però, al momento del deposito della relazione.

Inoltre, anche in caso di mancanza di giuramento, un altro orientamento ritiene che il Giudice abbia il potere di valutare le risultanze peritali almeno come argomenti di prova atipica.

- Mancata sottoscrizione o conformità delle copie all'originale della CTU depositata (ma con l'avvento del PCT questo problema dovrebbe essere superato)
- Sottoscrizione della perizia da un professionista diverso dall'incaricato

(la mancata apposizione della firma sotto il verbale attestante il giuramento costituisce, invece, una mera irregolarità e non comporta alcun profilo di invalidità)

5.2 Cause sostanziali di nullità dell'elaborato peritale

Riguardano il contenuto della relazione o gli adempimenti procedurali legati allo svolgimento delle attività peritali, tutti elementi che vanno a violare il principio del contraddittorio tra le parti (violazione che dovrà essere sempre verificata “in concreto” non potendosi limitare ad una condizione astratta in cui, nonostante il vizio sostanziale, sia stato ugualmente raggiunto l'obiettivo nel rispetto della partecipazione e difesa delle parti).

Questo principio si fonda sull'art. 111 della Costituzione che prevede come “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”
Ne discende come nessuna attività processuale possa essere validamente eseguita se anche solo una della Parti non abbia potuto partecipare al giudizio.

Ed ancora, l'art. 101 del codice di procedura civile prevede come

“il Giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”

A livello costituzionale il diritto alla difesa è “inviolabile in ogni stato e grado di procedimento” pertanto, dovendo essere rispettato dal Giudice, a maggior ragione la sua osservanza sarà dovuta dal CTU nello svolgimento dell'attività peritale.

Ne consegue che, quando il CTU compia le indagini peritali senza l'intervento del magistrato (cioè nella normalità dei casi), si deve consentire alle parti di intervenire alle stesse di persona ovvero a mezzo di loro difensori, ovvero di consulenti tecnici se nominati nel rispetto di quanto previsto all'art. 201 c.p.c., al fine di formulare osservazioni, richieste o presentare memorie ai sensi degli artt. 194 e 195 c.p.c.

Le principali cause di nullità sostanziale della perizia sono:

- Mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali alle parti
- Mancata comunicazione di ripresa delle operazioni peritali
- Mancata partecipazione delle parti alle operazioni peritali

- Mancato rispetto del termine concesso dal Magistrato per il deposito
- Partecipazione alle operazioni peritali di consulenti tecnici di parte non regolarmente nominati
- Partecipazione di persone non autorizzate alle operazioni peritali
- Acquisizione e valutazione di documenti non ritualmente prodotti in causa
- Espletamenti di indagini o compiti non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente

5.2.1 Nullità per mancanza di comunicazione.

La comunicazione principale è quella con cui si dà avviso alle parti circa l'inizio delle operazioni peritali. Il momento ideale sarebbe in udienza, dopo il giuramento, facendo così risultare il dato già nel verbale.

In caso contrario, il CTU ha l'obbligo di dare l'avviso di inizio delle operazioni peritali, comunicando alle Parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio (art. 90, I comma, disp. Att. C.p.c.)

Tale comunicazione potrà essere data:

- Con comunicazione da parte del CTU al Cancelliere che a propria volta informerà le Parti;
- Con comunicazione personale ai legali delle Parti o ai consulenti di parte eventualmente nominati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro sistema idoneo a dimostrare la ricezione del documento da parte del destinatario (es. PEC).

Non è invece sempre necessario l'avviso del compimento di attività ulteriori. Ad esempio il perito non è tenuto alla comunicazione alle Parti nel caso in cui compia attività meramente acquisitiva di elementi emergenti da pubblici registri o quella di semplice valutazione di dati in precedenza acquisiti poiché non si tratta di vere e proprie indagini tecniche.

Viceversa la giurisprudenza ha statuito che, ove il CTU rinvi le operazioni peritali ad una data determinata comunicando ciò alle Parti ma, successivamente, prima della data indicata, esegua un'ulteriore operazione peritale omettendo di darne avviso alle Parti, l'inosservanza dell'obbligo di avviso può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che ciò abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass. 18598/2008).

L'avviso previsto all'art. 90 disp. Att. C.p.c. è obbligatorio anche nel caso di rinnovazione della consulenza disposta dal Giudice o quando, concluse le operazioni peritali, il CTU ritenga che sia necessario procedere ad altre indagini.

Nel caso in cui il consulente, pur essendovi tenuto, non abbia avvisato le Parti o qualora l'avviso sia stato comunicato in forma non idonea, la consulenza tecnica è nulla per violazione del

principio del contraddittorio e del diritto alla difesa a meno che i legali o i CTP non siano riusciti ugualmente ad intervenire nonostante l'omesso avviso.

Si sottolinea come la nullità della consulenza tecnica per vizi inerenti le comunicazioni sulle operazioni peritali, abbia carattere relativo. Essa potrà dunque essere sanata se la sussistenza del vizio non sia dedotta nella prima difesa o udienza successiva al deposito della stessa (vedi Cass. 5775/2001)

5.2.2. Nullità per mancata partecipazione delle parti

Il caso è strettamente legato e conseguente alla mancata comunicazione di cui si è già parlato e, pertanto, si è già trattata anche questa ipotesi così strettamente connessa.

Nel caso in cui all'avvio delle operazioni peritali manchino TUTTI i legali delle parti o i CTP eventualmente nominati, anche se il CTU abbia effettuato regolare comunicazione, sarebbe opportuno per il CTU verbalizzare l'assenza e fissare una nuova data dandone avviso alle Parti. Se invece siano presenti i difensori/CTP di una parte o di alcune delle parti, ma gli avvisi siano stati regolarmente inviati a tutti (e sia possibile darne prova), il CTU potrà avviare le indagini senza dover dare alcun avviso alle parti ingiustificatamente assenti.

5.2.3 Mancato rispetto del termine per il deposito

In tal senso la Suprema Corte afferma come “quanto alla asserita nullità od inutilizzabilità dell'elaborato peritale per violazione del combinato disposto degli artt. 154, 194 e 152 c.p.c., essa è da escludersi in forza del risalente orientamento secondo cui il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio, la sua inosservanza da luogo a nullità ed il Giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso” (Cass. 8406/2014)

Diversa giurisprudenza si riscontra per quanto concerne il rito del lavoro per cui l'inosservanza del termine non è causa di alcuna nullità a condizione che il deposito avvenga almeno 10 giorni prima della nuova udienza di discussione (art. 441 c.p.c.); diversamente sussisterebbe una nullità relativa sanabile se non venisse sollevata eccezione entro la prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.

5.2.4 Nullità per partecipazione di soggetti non nominati o non autorizzati

Sul punto la legge è molto chiara: possono partecipare alle operazioni peritali soltanto le Parti in causa, i loro legali, i rispettivi consulenti tecnici nonché persone in rappresentanza delle parti o dei legali mediante idonea procura. Non possono in alcun modo intervenire soggetti estranei al processo e/o coloro che non ne abbiano comunque titolo.

Art. 201, I comma, c.p.c.: “il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”. La nomina del CTP viene fatta con deposito di atto in cancelleria o secondo diverse modalità eventualmente stabilite nell’ordinanza. Ed infatti, a sua volta, l’art. 91, II comma, disp. Att. c.p.c., prevede come “il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del codice”

Il CTU può avvalersi, nello svolgimento del proprio incarico e ma non in sua sostituzione integrale, di collaboratori di cui però si assume personalmente ogni responsabilità.

Ciò può avvenire anche senza espressa autorizzazione del Giudice in tal senso ma per ragioni pratiche, soprattutto quando la collaborazione potrebbe comportare ulteriori aggravii di spesa, sarebbe più opportuno richiederla (per evitare che in sede di liquidazione delle spettanze, tale spesa non venga riconosciuta al CTU come rimborsabile ex art. 56 DPR n. 115/2002).

5.2.5. Nullità per attività non consentite

Art. 194 c.p.c. “il CTU compie, anche fuori della circostanza giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanza”.

La valutazione di atti e documenti che non siano stati ritualmente prodotti in causa comporta la nullità della sentenza a meno che:

- Ciò sia avvenuto nel contraddittorio tra le parti;
- Sia stata indicata la fonte di acquisizione;

- Siano utili ai fini della decisione
- Si tratti di documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico al fine di dimostrare fatti accessori e secondari non direttamente posti a fondamento delle domande e delle eccezioni

Qualora il CTU utilizzasse documenti al di fuori delle limitazioni di cui sopra, l'elaborato peritale sarebbe viziato da nullità che, tuttavia, sarebbe sempre una nullità relativa ex art. 157, II° comma c.p.c., con la conseguenza che il difetto dovrebbe ritenersi sanato ove non tempestivamente fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

“I consulenti tecnici d’ufficio non possono acquisire dati e documenti che non facciano parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti. I consulenti del Giudice non si possono infatti sostituire alle parti perché ciò andrebbe a violare i termini previsti per il deposito dei documenti” (Cass. 12921/2015)

La Corte di Cassazione ritiene infatti che, sebbene rientri nel potere del CTU attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, ciò sia ammissibile solo quando sia strettamente necessario per espletare al meglio il compito affidatogli e siano importanti per l’operazione di convincimento del Giudice purchè, però, ne siano indicate le fonti mettendo in grado le parti di effettuarne il controllo. E’ necessario, però, tenere ben presente come non sia comunque possibile per il consulente sostituirsi alle parti nel rispetto dei propri oneri probatori.

In sostanza, il potere di attingere prove al di fuori dal processo è considerato ammissibile qualora si tratti di documenti pubblici non prodotti dalle parti che tuttavia siano necessari per portare a termine l’indagine oppure quando serva per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (sempre tenendo presente i caratteri della funzionalità e necessità).

Se invece ci riferiamo al problema inerente il valore probatorio delle risposte fornite dal consulente quando queste superano i limiti affidatigli, seppur in materia, si rientra nella sfera degli argomenti di prova. In tal caso il Giudice potrà comunque trarne elementi di convincimento purchè la perizia non sia sostanzialmente estranea all’oggetto dell’indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. 11594/2004)

Quando invece il CTU effettua degli accertamenti aggiuntivi, cioè ultronei rispetto a quanto esplicitamente domandatogli dal Giudice o eccedente rispetto ai poteri conferitegli in sede di quesito, vale sempre il principio generale secondo cui egli può compiere tutti gli accertamenti che ritenga necessari per rispondere ai quesiti collegati con l’oggetto della perizia tra cui: attingere a notizie non rilevabili dagli atti processuali, ottenere copie di documenti da enti e uffici pubblici, assumere informazioni da terzi o acquisire dalle parti o da terzi documenti che non siano stati prodotti in giudizio, previo consenso della controparte. La soluzione migliore sarebbe sempre che il Giudice, nel

momento in cui affida l'incarico, chiarisca i compiti che il CTU è chiamato ad assolvere per evitare che elementi non ritualmente utilizzabili possano comunque influenzare la sua decisione.

In conclusione:

- La nullità della consulenza tecnica è in qualche modo sempre legata alla violazione del principio del contraddittorio che va ad inficiare anche un lavoro che sia scientificamente ineccepibile;
- Di regola la nullità in questione è relativa, cioè sanabile. Essa sarà rilevante solo se sollevata tempestivamente alla prima udienza successiva al deposito della relazione ovvero nella prima attività processuale successiva al deposito
- In sede di legittimità non sarà possibile far valere la nullità della consulenza se non tempestivamente eccepita precedentemente nel corso del giudizio di merito. La nullità, poi, non potrà in ogni caso essere pronunciata se la violazione non ha impedito il raggiungimento dello scopo previsto (art. 156 c.p.c.).

6. Processo Civile Telematico

Con l'avvento del processo civile telematico nell'anno 2014, è stato introdotto l'obbligo del deposito in formato informatico di tutti quanti gli atti relativi ai procedimenti giudiziari successivi all'atto introduttivo del procedimento.

Tale obbligo si estende, di conseguenza, anche ai CTU e CTP che, nell'espletamento dei propri compiti consultivi e difensivi, hanno il dovere di depositare le proprie perizie nel fascicolo telematico relativo alla causa di riferimento cosicché Giudice e Difensori possano averne la libera e tempestiva fruibilità.

Questa la norma di riferimento: Decreto legge n. 179/12, art. 16-bis

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le

pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.

Ciò comporta, però, anche una serie di regole da rispettare per rendere l'atto formalmente e sostanzialmente corretto ed utilizzabile in giudizio.

Partendo dai pre – requisiti, il professionista dovrà essere munito di un computer collegato ad internet ma anche essere dotato di

- Un programma di videoscrittura (Microsoft word, LibreOffice, OpenOffice ecc ecc)
- Indirizzo pec validamente iscritto nel REGINDE
- Un dispositivo per la firma digitale, normalmente sotto forma di smart card o di chiavetta (token) USB, il dispositivo contiene i certificati digitali di autenticazione (Carta Nazionale dei Servizi - CNS) e la firma digitale, che sono rilasciati da un Ente certificatore accreditato.
- Un software redattore di atti PCT per il deposito della busta telematica contenente atti e documenti
- Uno scanner
- Un po' d'ordine nel computer: è consigliabile organizzare in modo ordinato il proprio computer, creando una cartella per ogni singola pratica, all'interno della quale inserire atti e documenti (anche raggruppati in sottocartelle per ciascun deposito o notifica), in modo da rendere agevole la loro ricerca al momento di importarli nel redattore

E'importante sottolineare come la normativa di riferimento indichi vevoli ai fini del deposito solo alcuni formati di atti digitali e con specifici requisiti di contenuto

- L'atto principale dovrà essere redatto solo ed esclusivamente in formato pdf nativo cioè ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale (formato word) prodotto sul proprio pc. Inoltre il testo dovrà essere privo di elementi attivi, senza restrizioni per selezione e/o copia di parti;
- Sono ammessi allegati solo nei seguenti formati: pdf, txt, jpg, gif, tif, xml, eml, msg;
- File compressi allegabili: zip, rar, arj i quali però possono a loro volta contenere solo i formati precedentemente elencati

Pertanto, qualora fosse necessario il deposito di documenti in qualsiasi altro formato, non sarà possibile provvedervi telematicamente e sarà necessario procedere con la tradizionale modalità del

deposito in cancelleria, possibile previa istanza (in formato telematico) e successivo accordo da parte del Giudice competente.

Redazione dell'atto principale:

L'atto potrà essere formato utilizzando qualsiasi elaboratore di testi e dovrà poi essere salvato in formato pdf. Non è pertanto consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come formato PDF immagine.

Allegazione dei documenti:

Per quanto riguarda gli eventuali documenti da allegare unitamente all'atto principale, questi potranno essere acquisiti mediante l'utilizzo di uno scanner, e quindi depositati utilizzando il formato pdf "grafico".

Per scansionare correttamente i documenti si consiglia di impostare lo scanner su: "scala di grigi" o "bianco/nero", salvo non sia necessario il colore, come per esempio per le fotografie, una risoluzione compresa tra 100 e 200 dpi, in modo tale da consentire la loro facile lettura. È preferibile creare un file per ciascun documento, non scansionare tutti i documenti in un unico file; solamente i documenti che hanno un contenuto omogeneo (es. fatture o estratti conto bancari) potranno essere raggruppati in un unico file e in questo caso sarà necessario inserire nell'elenco un sub-elenco di tali documenti. Si raccomanda di inserire in calce all'atto un elenco numerato degli eventuali documenti offerti in comunicazione.

Si fa inoltre presente come il limite di capienza massima di una busta telematica sia di 30 mb; ciò significa che l'atto principale e gli eventuali allegati non potranno superare tale dimensione per poter essere correttamente inoltrati dal sistema con un singolo invio. Per ovviare al problema saranno necessari invii multipli che rispettino il limite dei 30 mb per busta che dovranno essere fatti materialmente dal soggetto o predisposti automaticamente dal programma PCT a seconda di quello in uso.

Il CTU può svolgere telematicamente queste azioni:

- Accedere ai servizi riservati del PDA (punto di accesso) del portale giustizia.it (ovviamente con l'utilizzo di una smart card o di un dispositivo di firma digitale);
- consultare registri per essere informato sullo stato del procedimento ed avere accesso ai fascicoli di causa per cui si è autorizzati;
- consultare il registro generale degli indirizzi elettronici per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati;
- depositare un atto in formato elettronico conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e s.m.i.

Quando si procede ad un deposito telematico è importante ricordare che alcuni atti devono essere necessariamente sottoposti a firma digitale: tra questi rientrano sempre l'atto principale e la busta di invio deposito. Per i documenti e gli allegati, invece, non vale la stessa regola e sarà necessario compiere una valutazione caso per caso: in linea generale vale la regola che sia da sottoporre a firma digitale qualsiasi atto che, con il tradizionale deposito cartaceo, avremmo firmato con firma grafica. Ad esempio un documento costituito da una fotografia non necessiterà di essere firmato.

Una volta inoltrata la richiesta di deposito presso la cancelleria del Tribunale, in quello che è a tutti gli effetti un fascicolo elettronico, il compito del CTU non potrà ancora definirsi concluso in quanto sarà suo dovere controllare che il deposito risulti eseguito correttamente ed accettato dalla cancelleria.

Il deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera, infatti, 4 distinte PEC di ricevuta:

La prima PEC è la ricevuta di accettazione, la quale avvisa che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario.

La seconda PEC è la ricevuta di consegna con la quale si viene informati che l'invio è stato consegnato nella casella di posta dell'ufficio destinatario. Questa PEC è quella che rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera appunto perfezionato in tale momento seppur con effetto provvisorio rispetto all'ultima PEC.

La terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito rispetto a

- Indirizzo del mittente che deve essere censito in REGINDE
- Formato del messaggio che deve rispettare gli obblighi formali sopra individuati
- Dimensione del messaggio che non deve eccedere la dimensione massima consentita

All'esito di questi controlli, qualora ci fossero delle anomalie, queste sarebbero immediatamente segnalate al depositante tramite l'invio di questi messaggi:

- WARN = anomalia non bloccante: si tratta di segnalazioni tipicamente di carattere giuridico
- ERROR = anomalia bloccante ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito
- FATAL = eccezione non gestita o non gestibile

La quarta PEC attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. A seguito di essa si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle Controparti.

7. Fonti normative penalistiche

La maggior parte delle norme che disciplinano la perizia nel processo penale sono contenute nel codice di procedura penale, nonché nelle relative disposizioni attuative:

- artt. 220 c.p.p. e segg.** disciplinano la perizia in generale;
- art. 392 c.p.p.** disciplina la perizia nell'ambito dell'incidente probatorio (vale a dire durante le indagini preliminari);
- art. 422 c.p.p.** disciplina la perizia nell'udienza preliminare;
- art. 501 c.p.p.** disciplina la perizia nel dibattimento.

Il contenuto e le modalità di svolgimento della perizia in ambito penale mutano a seconda della fase del procedimento in cui l'incarico viene assegnato.

Le norme che riguardano la formazione, la tenuta e l'iscrizione all'Albo dei Periti sono invece contenute nelle **norme di attuazione del c.p.p., agli artt. 66-75.**

Vi sono poi alcune norme che risultano applicabili sia nelle procedure civili, per quanto attiene al consulente tecnico d'ufficio sia in quelle penali, vale a dire:

-**l'art. 366 c.p. e l'art. 373 c.p.** per quanto riguarda la responsabilità penale del Perito/CTU;

-la **L. 08/07/1980, n. 319** "*Compensi spettanti ai Periti ed ai Consulenti Tecnici, con l'aggiornamento del D.M. 30/05/2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale*";

-il Testo Unico in materia di spese di giustizia (**D.P.R. 115/2002**).

8. Definizioni e differenze terminologiche

S'impone, innanzitutto, una distinzione fra i termini 'perizia' e 'consulenza'; entrambi si riferiscono al medesimo mezzo di prova, consistente in indagini, accertamenti e valutazioni di natura tecnica, che, discrezionalmente, il Giudice, il Pubblico Ministero e le altre parti del processo penale possono disporre, allorquando ciò appaia loro necessario, in ambiti nei quali – come si legge nell'**art. 220 c.p.p.** – siano richieste specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Tuttavia, mentre il perito è nominato dal Giudice e, dunque, tale nomina si collocherà, sovente, nella fase del giudizio, che è successiva a quella delle indagini preliminari, il consulente è nominato dalle parti del processo penale, cioè dal Pubblico Ministero, dall'imputato o dalla persona offesa dal reato (parte civile, successivamente all'esercizio dell'azione penale).

Dispone inoltre l'**art. 233. co. 1, c.p.p.**, come, anche nel caso in cui non venga disposta perizia, ciascuna parte abbia comunque la facoltà di nominare, sempre in numero non superiore a due, propri

consulenti tecnici. Le parti quindi, quando hanno interesse a provare un fatto in campo tecnico o scientifico utile ai fini della causa, hanno la facoltà di nominare propri esperti che espongano il loro parere al giudice.

9. L'Albo

Possono essere iscritti all'Albo tutti coloro che dimostrino di essere in possesso di speciali competenze tecniche e professionali in una determinata materia e risultino inoltre essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

L'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda da presentarsi al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della Categoria e delle specialità prescelte. Per le categorie non previste dagli ordini professionali è necessaria la previa iscrizione nell'albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio.

Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d'Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l'Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l'iscrizione al Reginde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

La domanda deve essere inoltrata online. Al termine della procedura di iscrizione online, il candidato dovrà stampare la domanda generata dal programma, regolarizzandola con l'apposizione di una marca da bollo da € 16, provvedendo a depositarla in Tribunale presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione (la domanda va presentata unitamente a: fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; curriculum vitae firmato con l'indicazione della propria mail/posta elettronica certificata; titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita).

Per quanto riguarda gli aspetti economici della procedura di iscrizione è necessario segnalare: una marca da bollo da 16,00 euro da allegare all'istanza di iscrizione, dopo di che, in caso di accoglimento della domanda di iscrizione, bisognerà effettuare il pagamento dell'importo di 168,00 euro da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- tasse di concessione governative (il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti).

In ottemperanza di quanto stabilito dall'**art. 15 delle Disp. Att. del c.p.c.**, è importante ricordare che vige l'obbligo della incompatibilità della doppia iscrizione a due o più albi di differenti circoscrizioni:

nessuno può iscriversi in più di un Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, tutti i CTU devono essere iscritti all'albo del Tribunale competente nel comune di residenza o domicilio professionale.

Una volta accolta l'iscrizione del CTU da parte del Presidente del Tribunale, il professionista ha l'obbligo di comunicare, nel più breve tempo possibile, l'eventuale interruzione dell'attività professionale o il cambiamento del recapito telefonico e l'indirizzo.

9.1 Albo dei consulenti tecnici d'ufficio in materia civile

L'albo dei CTU, regolato normativamente dagli **Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.**, è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

L'albo dei CTU è diviso in categorie e vi sono sempre comprese la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa.

Ogni quattro anni il comitato procede ad una revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o è intervenuto un impedimento a esercitare l'ufficio.

I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale devono normalmente affidare gli incarichi ai CTU iscritti nell'albo dello stesso tribunale.

Il giudice però, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare anche esperti non compresi nell'albo del tribunale, o persona non iscritta in alcun albo, ma deve motivare la scelta.

9.2 Albo dei periti in materia penale

L'albo dei Periti, disciplinato agli **Artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.**, è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti o da loro delegati. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione.

L'albo è diviso in categorie. Sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Il comitato provvede alla revisione dell'albo ogni due anni. A seguito della revisione vengono cancellati gli iscritti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione (**art. 69 norme att. c.p.p.**) o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Periti contenente i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio.

Il Giudice deve scegliere di regola una persona iscritta in appositi Albi esistenti presso singoli tribunali, o, eccezionalmente, al di fuori di tali Albi.

Il codice di procedura penale poi, all'**art. 221**, prevede espressamente l'alternatività fra gli iscritti ad appositi Albi e "*persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina*". In più, proprio con riferimento alla seconda opzione, stabilisce che, ove il Giudice ritenga di nominare come Perito un esperto non iscritto negli appositi Albi, debba, se possibile, designare una persona che svolga la propria attività professionale presso un ente pubblico. Ciò significa che il Giudice può nominare anche persone non iscritte all'Albo del Tribunale, purché la nomina sia subordinata all'indicazione dei motivi ed al parere positivo del Presidente del Tribunale.

I Periti devono essere, pertanto, professionisti particolarmente esperti in una determinata arte o professione e, in generale, idonei al compimento di atti che il magistrato, per la loro difficoltà tecnica, non è in grado di compiere.

Il Perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo sussista un motivo di astensione (*es: no perito se già testimone; vedi infra*).

10. Funzioni della Perizia

È stato osservato come la figura del Perito nel processo penale possa essere assimilata a quella del testimone. Tale osservazione trae la sua origine dal disposto dell'**art. 501 c.p.p.**, in base al quale "*per l'esame dei Periti e dei Consulenti Tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili*". Tuttavia giova precisare che tale assimilazione risulta prettamente processuale visto che è riconducibile alla semplice circostanza che sia il Perito sia il teste riferiscono al Giudice oralmente, sulla base delle proprie percezioni e sotto giuramento di verità. Difatti i contenuti delle relazioni presentano poi delle differenze sostanziali, visto che il testimone riferisce al Giudice sulla base del proprio ricordo, e quindi la testimonianza può risentire anche del carico emotivo, mentre nell'elaborazione del Perito prevalgono la logica, la ragione e la cognizione scientifica.

E'tale profilo valutativo (soprattutto) che, in senso squisitamente tecnico-giuridico, avuto riguardo alla disciplina del processo penale (specialmente nella prospettiva dell'esame che avrà luogo nel dibattimento), distingue il perito dai testimoni.

Compito del Perito è quello di constatare i fatti della causa e di fornire al Giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli. La sua attività è limitata alle sole questioni la cui risoluzione

non è possibile mediante il ricorso alle regole di comune esperienza, richiedendo invece specifiche conoscenze tecniche che esulano dalla normale cognizione del Giudice. Il perito deve applicare al c.d. fatto noto una legge scientifica, in modo da accertare l'esistenza del fatto da provare. "Scientifica" è quella prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare l'esistenza di un ulteriore fatto da provare.

Legge scientifica: è quella legge che esprime una relazione certa o statisticamente significativa tra due fatti della natura.

□ *ESEMPIO: sul livello del mare l'acqua pura bolle a cento gradi.*

Al Perito viene riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale, in quanto esercita una delle funzioni di cui all'**art. 357 c.p.** e precisamente una pubblica funzione giudiziaria; in particolare egli esercita temporaneamente, obbligatoriamente e non gratuitamente una funzione giudiziaria come ausiliare del Giudice.

È un mezzo di prova particolarmente "garantito" □ sin dal conferimento dell'incarico si instaura un contraddittorio tra il perito ed i consulenti di parte;

11. La partecipazione dei Consulenti Tecnici alle operazioni peritali

L'**art. 230, co. 1 c.p.p.**, dispone come in primo luogo i consulenti tecnici possano assistere al conferimento dell'incarico peritale e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve in merito a tale punto.

Il **secondo comma dell'art. 230 c.p.p.** tratta poi della partecipazione dei consulenti tecnici alle operazioni peritali. Secondo il dettato di tale norma, i CT possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve. Dunque la valenza partecipativa dei consulenti tecnici alle operazioni peritali si incentra sul profilo del dialogo diretto tra gli stessi e il perito. Tale comunicazione può esercitarsi sia rispetto all'attività deduttiva del consulente, che si esprime nella formulazione di osservazioni e riserve, sia con riferimento all'attività propulsiva, che si estrinseca nella proposizione al perito di specifiche indagini.

Il legislatore, al fine di garantire pienamente il contraddittorio, si è altresì preoccupato di assicurare ai consulenti tecnici la conoscenza dei risultati della perizia e quindi l'accesso al materiale periziato nell'ipotesi in cui i medesimi siano nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali. In tale evenienza, come si evince dalla lettura del **terzo comma dell'art. 230 c.p.p.**, i consulenti non solo potranno esaminare le relazioni del perito ma anche «*richiedere al giudice di essere autorizzati ad*

esaminare la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia», ferma restando la facoltà di predisporre una propria relazione acquisibile a seguito di una loro escussione dibattimentale.

I Vantaggi:

- 1- Ridurre rischi di errore, favorendo il confronto tra esperti;
- 2- Economizzare i tempi e le risorse;
- 3- Far sì che l'esperto nominato dal giudice non persegua interessi di parte;
- 4- Scelta obbligata qualora parti non siano in grado di operare un proprio accertamento mediante consulenti tecnici.

12. Ammissione della perizia.

Art. 224 c.p.p.

Di regola è disposta “a richiesta di parte”;

Può essere disposta anche “d’ufficio” nel dibattimento.

Non di rado, tuttavia, si verifica che, pur essendo ancora in corso le indagini preliminari, si renda necessario ricorrere alla perizia; ciò avviene nelle forme dell'incidente probatorio (disciplinato dagli **artt. 392 e seguenti c.p.p.**), con nomina, per l'appunto, di un perito, da parte del Giudice per le indagini preliminari. Si tratta di una sorta di eccezionale anticipazione dell'istruttoria processuale, non essendosi ancora concluse le indagini dirette dal Pubblico Ministero. È, comunque, una ipotesi piuttosto limitata, potendosi verificare soltanto se l'accertamento di natura tecnica riguardi persone, cose o luoghi soggetti a modificazione non evitabile, ovvero se vi sia motivo di ritenere che tale accertamento tecnico, se disposto nel dibattimento, possa determinarne una sospensione superiore a sessanta giorni (è il caso, ad esempio, della ricostruzione della dinamica e dell'accertamento delle cause di eventi particolarmente complessi, quali disastri ferroviari, sinistri stradali nei quali siano rimasti coinvolti numerosi autoveicoli, ecc. ...).

Il giudice ha il compito di formulare in via definitiva i quesiti dopo aver sentito tutte le parti.

Il perito è in primo luogo tenuto ad osservare le disposizioni del magistrato che lo ha nominato, contenute nell'ordinanza di nomina ovvero trascritte nel verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico.

L'esecuzione è personale e non può essere delegata a terzi; egli può avvalersi di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali o accessorie e strumentali ma assumendone la responsabilità verso le parti e il Giudice.

Non sono in ogni caso delegabili le attività di accertamento e valutazione dei fatti.

Il Giudice - se ne ricorrono i motivi e in casi di particolare complessità dell'incarico - può autorizzare espressamente il perito ad avvalersi della collaborazione di terzi e/o affiancargli altri consulenti.

L'obbligo di diligenza e perizia nell'espletamento dell'incarico del perito è garantito dalla legge agli **artt. 314 e ss. del c.p.** relativi al peculato, all'**art. 366 c.p.** in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e infine all'**art. 373 del c.p.** in relazione alla falsa perizia o interpretazione.

13. Il conferimento dell'incarico

Art. 226 c.p.p.

Il perito deve presentarsi in udienza ed impegnarsi ad adempiere al proprio ufficio secondo verità:

“consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”.

14. Eventuali proroghe

Il legislatore nonostante privilegi una risposta immediata ai quesiti, (**art. 227 co. 1 c.p.p.**: *“Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il Perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale”*), prevede delle eccezioni (**art. 227 co. 2 e 3 c.p.p.**) date dalla complessità della materia.

Il Perito, infatti, se ritiene di non poter dare immediata risposta, chiede un termine al giudice □ ipotesi, questa, che è più frequente nella prassi:

- A) il giudice, se ritiene di non concedere tale termine, provvede alla SOSTITUZIONE del perito;
- B) il giudice FISSA LA DATA, non oltre 90 giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti;

Il giudice dispone altresì che ne venga data comunicazione alle parti e ai CT.

Se, poi, sono necessari ulteriori accertamenti di particolare complessità, su richiesta motivata del perito, il termine può essere prorogato dal giudice anche più volte per periodi non superiori a 30 giorni (**art. 227 co. 4 c.p.p.**).

In ogni caso, il termine, anche se prorogato, non può superare i 6 mesi.

15. La rinuncia all'incarico

Il perito nominato dal Giudice ha l'obbligo di prestare il suo ufficio; qualora rifiuti, lo stesso incorre nel reato di cui all'**art. 366, co. 2, c.p.**, in base al quale il perito, così come l'interprete e il custode, che rifiuti di dare le proprie generalità o di prestare il giuramento richiesto o di assumere o di adempiere alle sue funzioni è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da euro 30 a euro 516, con condanna all'interdizione della professione. Il perito ex **art. 221 c.p.p.** ha quindi l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo sussista uno dei motivi di astensione previsti dall'**art.36 c.p.p.**

16. Incapacità e incompatibilità del perito

Art. 222 c.p.p.

Non può prestare ufficio di Perito, a pena di nullità:

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

La *ratio legis* della norma in esame è diretta ad assicurare la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché l'efficienza di tale fondamentale mezzo di prova.

17. Astensione e ricusazione del perito

Art. 223 c.p.p.

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'**art. 36** a eccezione di quello previsto dal **comma 1 lett. h)** del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice (**art. 37 ss. c.p.p.**).

18. Sostituzione del Perito

Art. 231 c.p.p.

1. Il perito può essere sostituito (**art. 227 c.p.p.**) se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli (**Artt. 70-72 disp. Att. c.p.p.**).

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 154 a € 1.549.

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (**art. 223 c.p.p.**).

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

19. Attività del perito

Art. 228 c.p.p.

Dopo la precisazione dei quesiti da parte del giudice, il perito gode di propri poteri di direzione ed impulso.

Resta tuttavia sotto il controllo del giudice :

.Quando prende contatto con materiale probatorio;

.Quando occorre risolvere questioni relative al propri poteri.

La documentazione acquisibile varia in funzione del momento in cui è disposta la Perizia:

-Perizia disposta nell'incidente probatorio: il Perito prende visione delle cose e dei documenti che sono depositati con la relativa richiesta (**art. 392 l. f) c.p.p.**: *“Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda*

con incidente probatorio: [...] f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; [...]”).

-Perizia disposta nell’udienza preliminare: il Perito prende visione delle cose e dei documenti facenti parte del fascicolo che il Pubblico Ministero ha trasmesso insieme alla richiesta di rinvio a giudizio (**art. 422, co. 2, c.p.p.**: “Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’art. 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio”).

-Perizia disposta nel dibattimento: il Perito prende visione delle cose e dei documenti facenti parte del fascicolo per il dibattimento (**artt. 468 e 501 c.p.p.**). Si precisa che, con il consenso di tutte le parti processuali, l’autorizzazione alla visione può riguardare anche atti e documenti che di per sé non rientrerebbero nel novero di quelli elencati nel predetto articolo (*art. 501 c.p.p. : 1. Per l’esame dei periti [artt. 220 ss.] e dei consulenti tecnici [artt. 225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio*).

Il giudice può autorizzare il perito ad assistere all’esame delle parti o all’assunzione di prove;

Il perito può chiedere notizie all’imputato, all’offeso e alle altre persone informate (elementi così acquisiti utilizzabili solo ai fini di accertamento peritale).

Per quanto attiene alle comunicazioni alle parti, ai difensori delle parti private e ai consulenti tecnici, al fine di porli in grado di partecipare alle operazioni peritali, ex **Art. 229 co. 1 c.p.p.**, il perito indica giorno, ora e luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale; secondo l’**Art. 229 co. 2 c.p.p.**, della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Il Giudice può adottare “*tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali*” □ ad esempio può ordinare con poteri coercitivi la consegna al perito di documenti o scritture di comparazione in caso di perizia per falsità in atti o può ordinare che al medesimo sia consegnato il corpo del reato.

20. Consulente tecnico di parte

(Art 225 c.p.p.)

Quando è disposta una perizia le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti.

Non vi è l'obbligo di scegliere consulenti all'interno di albi (il PM di solito sceglie consulenti dentro albi).

I consulenti di parte possono:

- Assistere a conferimento incarico;
- Presentare richieste, osservazioni o riserve al giudice;
- Assistere allo svolgimento della perizia proponendo al perito specifiche indagini;
- Presentare al perito durante lo svolgimento della perizia osservazioni e richieste.

Se i consulenti tecnici di parte vengono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali possono:

- Prendere conoscenza delle relazioni;
- Chiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa o il luogo oggetto di perizia (**art. 230 co. 3 c.p.p.**).

Il consulente tecnico di parte è sentito (come il perito) in dibattimento attraverso l'esame incrociato.

A differenza del perito, il consulente di parte non ha l'obbligo (penalmente sanzionato) di "far conoscere la verità", a fronte delle decisioni che rilevano come l'impegno a dire la verità potrebbe pregiudicare gli interessi della parte, venutasi a trovare in potenziale conflitto con il consulente.

La mancanza di tale obbligo per il CTP sarebbe confermata dalla mancata previsione di dare lettura della dichiarazione prevista dall'**art. 226, comma 2, c.p.p.**, esistono decisioni che dispongono come tra le disposizioni sull'esame dei testimoni applicabili al CTP rientri anche la previsione di cui al **secondo comma dell'articolo 497 c.p.p.**, recante la relativa formula di impegno a dire il vero.

In molte sedi giudiziarie ai consulenti viene fatta leggere comunque la formula di impegno dei testimoni perché si ritiene che in relazione ai fatti percepiti, i consulenti siano obbligati a deporre con l'obbligo penalmente sanzionato di dire il vero (Cass. n. 4672/2014).

Naturalmente una eventuale menzogna può avere rilevanza in punto attendibilità.

Il PM e le parti private possono avvalersi di esperti per raccogliere elementi di prova scientifica, tecnica o artistica, a prescindere che il Giudice abbia ammesso o meno una perizia.

I Consulenti di parte possono fornire al giudice elementi utili per la decisione, rendendo superflua la nomina di un perito.

In caso di conflitto di interessi, l'**art. 381 c.p.** sancisce che il Consulente Tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, la consulenza della parte avversaria. Trattasi della più evidente manifestazione di violazione dei doveri professionali e la disposizione dettata dall'articolo in esame mira a tutelare tutte le parti fra loro avversarie nel caso in cui il Consulente Tecnico svolga l'attività di assistenza in una situazione di conflitto d'interessi.

20.1 Nomina del consulente di parte

È imposto un limite numerico per la nomina del consulente tecnico alle parti del processo penale dagli **artt. 225 e 233 c.p.p.** La prima norma presuppone che vi sia stata la nomina di uno o più Periti da parte del Giudice; in tal caso, il Pubblico Ministero e le parti private potranno nominare propri consulenti, in numero non superiore a quello dei Periti. L'**art. 233 c.p.p.**, invece, per l'ipotesi in cui il Giudice non abbia disposto alcuna perizia, impone al Pubblico Ministero e alle altre parti di non nominare più di due consulenti tecnici.

Anche in questo caso non può essere consulente chi è chiamato a prestare l'ufficio di testimone.

20.2 Oggetto della consulenza di parte

Ciascuna parte ha il diritto di tentare di convincere il giudice applicando la legge scientifica che ritiene più corretta.

Il consulente di parte propone proprie valutazioni tecniche mediante memorie scritte.

Ai sensi dell'**art. 380 c.p.**, il Consulente Tecnico della parte che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali arreca il nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. È inoltre previsto l'aumento della pena se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria e se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. Se poi il fatto è

commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni, si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore ad euro 1.032. Il reato può derivare da qualsiasi documento commesso dal Consulente Tecnico che ha operato dolosamente. Gli obblighi professionali cui deve attenersi il Consulente Tecnico e che rappresentano l'oggetto di valutazione del Giudice riguardo all'infedeltà derivano o dalla legge o da regolamenti degli ordini professionali.

Il divieto di assistere alle attività d'udienza stabilito per i testimoni dall'art. 149 non si estende, ex **art. 501 c.p.p.**, al CT di parte, che è al contrario perfettamente legittimato a partecipare all'intero *iter* processuale, anche prima del proprio esame. L'**art. 501** secondo questa particolare interpretazione estenderebbe ai consulenti tecnici le norme che regolano l'esame e non quelle da osservarsi prima dell'esame stesso. Inoltre il sistema processuale attribuirebbe al consulente tecnico la funzione di assistente esperto della parte anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati alla deposizione. Ne sarebbe riprova il disposto della prima parte dell'**art. 149 disp. att. c.p.p.**, che impedisce al testimone di comunicare, oltre che con le parti e i difensori, anche con i consulenti tecnici, nonché l'**art. 233 c.p.p.** che consente alle parti, fuori dei casi di perizia, di nominare fino a due consulenti, attribuendo loro la facoltà di proporre autonomamente pareri e memorie, facoltà che presuppone necessariamente la cognizione diretta delle varie scansioni processuali.

21. Distinzione tra accertamenti tecnici non ripetibili (o irripetibili) da quelli ripetibili

Una distinzione di fondamentale importanza, nell'ambito del processo penale, è quella che riguarda la natura degli accertamenti tecnici demandati a periti e consulenti.

Devono distinguersi, infatti, preliminarmente, gli accertamenti tecnici non ripetibili (o irripetibili) da quelli ripetibili; i primi sono definiti dall'**art. 360 c.p.p.** come quegli accertamenti che riguardano "*persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione*" (si pensi, ad esempio, ad accertamenti medico-legali su di una salma o su sostanze alimentari deperibili).

Il contenuto di tale norma deve essere integrato con quello dell'**art. 117 delle norme di attuazione del c.p.p.**, che tratta degli accertamenti tecnici che determinano essi stessi, per le modalità (sovente distruttive) con le quali devono essere compiuti (es. l'autopsia), una modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone, sì da rendere l'atto non ripetibile.

La distinzione fra accertamenti non ripetibili e ripetibili è particolarmente importante, per quanto concerne l'attività del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari.

Affinché, infatti, il Pubblico Ministero possa conferire questo tipo di incarichi al proprio consulente tecnico, è necessario darne anticipatamente avviso all'indagato, alla persona offesa dal reato ed ai

rispettivi difensori, al fine di consentir loro di partecipare al conferimento dell'incarico. in quella sede, quindi, tutti i precitati soggetti potranno non soltanto assistere a tale conferimento, ma potranno anche nominare propri consulenti tecnici, formulando osservazioni e riserve; essi, infine, avranno il diritto di prendere parte agli accertamenti cui procederà il consulente nominato dal Pubblico Ministero.

22. C.T.U. esplorativa, deducente e percipiente

Nei paragrafi precedenti si è sottolineato come la Consulenza Tecnica non sia un mezzo di prova in senso proprio, essendo invece qualificabile quale ausilio al Giudice nell'ipotesi in cui vi sia necessità di particolari conoscenze tecniche. Tuttavia in ragione del riconoscimento, operato dal codice di procedura, del Giudice quale *peritum peritorum* quest'ultimo può ben discostarsi – motivando – dalle conclusioni raggiunte dal C.t.u. In ragione di ciò si definisce la consulenza tecnica come “deducente”: infatti il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, non potendo produrre prova

Lo strumento della Consulenza Tecnica non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è dunque legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Si parla dunque di consulenza “esplorativa” qualora la stessa sia richiesta al fine di supplire alle mancanze probatorie di una delle parti in causa. In tale ipotesi la richiesta verrà respinta dal Giudice.

Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è tuttavia consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche¹³, essendo in questo caso consentito al C.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. Si parlerà allora di consulenza “percipiente” poiché al consulente viene affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche¹⁴. L'ammissibilità della c.d. consulenza tecnica percipiente è del resto pacificamente ammessa tanto in dottrina

¹³ Cass. Civ., 5 Febbraio 2013, n.2663.

¹⁴ Cass. Civ., 8 febbraio 2019, n. 3717; Cass. Civ., 13 marzo 2009, n. 6155.

quanto in giurisprudenza, per la quale è necessario in tal caso che la prova dei fatti che si vuole acquisire sia impossibile da raggiungere attraverso altri mezzi istruttori ed in assenza di particolari cognizioni tecniche, e che la CTU, una volta ammessa, sia tale da definire il giudizio.¹⁵

23. La relazione peritale

Art. 227 c.p.p.

Il prodotto finale di questo particolare mezzo di prova è la relazione che il perito dovrebbe di regola svolgere oralmente, ma che può formulare per iscritto su autorizzazione del giudice (nella prassi è sempre per iscritto).

Dopo che ha presentato la relazione può essere sottoposto ad esame incrociato su richiesta di parte □ recuperato contraddittorio su prova scientifica.

24. La valutazione della perizia

Il giudice deve esporre nella motivazione della sentenza perché ritiene attendibile la prova sulla quale fonda la decisione e perché non ritiene attendibili le prove contrarie.

Il giudice è *peritus peritorum*: non è vincolato alla perizia e può anche disattenderne le conclusioni dando adeguata motivazione.

Vi è assoluta centralità dell'esame incrociato.

Il giudice deve valutare (c.d. criteri *Daubert*):

- 1) Idoneità del perito ad espletare l'incarico;
- 2) Se la teoria cui ha fatto riferimento il perito sia stata o possa essere verificata o smentita;
- 3) Se la teoria è oggetto di pubblicazione scientifica;
- 4) Se è conosciuto il coefficiente di errore relativo alla teoria proposta;
- 5) Se in ambito di letteratura scientifica la teoria è attuale o è stata superata o aggiornata.

In base al criterio della probabilità logica che presiede all'accertamento processuale □ Il giudice pronuncerà sentenza di condanna quando le risultanze determineranno una certezza processuale, e

¹⁵ Cass. civ. S.U. 4/11/1996, n. 9522; Cass. civ. 2/8/2016, n. 14700; Cass. civ. 26/2/2013, n. 4792.

cioè una spiegazione concreta dotata di alta credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio.
(Cass. Sez. Un. 11 settembre 2002, n. 30328)

25. Liquidazione del compenso al Perito

Art. 232 c.p.p.

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

In materia di liquidazione degli onorari e delle spese che competono a Periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, si sono succedute nel tempo diverse normative. La legge 08.07.1980 n. 319, oltre che il D.P.R. n. 820/1983 e il D.P.R. n. 352/1988 (che avevano inizialmente disciplinato la materia) sono stati integralmente abrogati dal D.P.R. n. 115/2002, salvo l'art.4 della legge 319/1980 ancora vigente. Sopravvivono però, nelle nuove norme, le seguenti linee fondamentali che risultano tutt'ora applicabili:

- I compensi previsti dalle tabelle, ancorché temperati con la natura pubblicistica dell'incarico (cfr. art. 50 del D.P.R. 115/2002), devono essere determinati con riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe (tenendo conto che il riferimento alle tariffe rende automaticamente richiamabile l'art.2233 del Codice Civile, il quale afferma che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione).
- Il criterio di liquidazione degli onorari a vacazione permane residuale rispetto a quello a percentuale. Ad esso si può ricorrere quando manca una specifica previsione della tariffa o quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesto dal Giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio a percentuale.

La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità soltanto "se adeguatamente motivata" (**Cass. n. 17685/2010**).

- In presenza di un unico incarico, un'articolazione del quesito in sub-quesiti (di natura differente o riferibili a materie differenti), comporta un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (**Cass. n. 7186/2007**). L'onnicomprendività dell'onorario sancita dall'**art. 29 del D.M. 30.05.2002**, inoltre, riguarda solamente le attività complementari e accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultino strumentali all'accertamento tecnico (**Cass. n. 7174/2010**).

L'art. 168 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del Magistrato sia effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede. Il decreto va comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. Sul decreto il Giudice indica la Parte, o le Parti, gravate dall'onere del pagamento.

Il principio di solidarietà scaturisce dal ruolo di natura pubblicistica attribuito al Consulente Tecnico d'Ufficio in quanto chiamato a partecipare, in qualità di ausiliario del Giudice, al procedimento giurisdizionale. Detto principio, pur non codificato, da ritenere sussistente nei rapporti fra il C.T.U. e le Parti del giudizio in relazione all'obbligazione inerente al compenso dovuto al primo per l'attività svolta, si fonda sulla natura della prestazione, effettuata in funzione di un interesse comune delle Parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole Parti. La giurisprudenza più recente è orientata a riconoscere, pur con qualche condizione, la natura solidale del debito delle parti nei confronti del C.T.U. anche quando il Giudice non lo abbia esplicitato sul decreto.

L'aumento fino al doppio dell'importo tabellare è possibile solo per prestazioni di eccezionale importanza, difficoltà e complessità (**Cassazione 29876/2019**). Con l'ordinanza n. 29876, depositata lo scorso 18 novembre (testo in calce), la Suprema Corte di Cassazione, sez. II civile, fa il punto sui criteri di liquidazione del compenso spettante al CTU. La Corte chiarisce che la determinazione degli onorari di periti e consulenti tecnici d'ufficio è esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. Se contenuta tra il minimo e il massimo tariffari, tale determinazione non necessita di una motivazione specifica, nè è soggetta al sindacato di legittimità salvo i casi di violazione di norme o vizi logici di motivazione rilevabili dall'interessato. La Corte ribadisce al contempo che la facoltà per il giudice di liquidare il compenso all'ausiliario in misura doppia rispetto all'importo tabellare è ancorata alla sussistenza dei presupposti indicati all'art. 52, primo comma del d.P.R. 115/2002 e quindi all'espletamento di prestazioni tecniche di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

Il giudice non ha alcun potere di graduazione sul compenso dell'ausiliario, che viene ridotto nella misura fissa di 1/3, anche in caso di ritardo di lieve entità (**Cass. Ord. 22621/2019**). In caso di deposito della relazione peritale, oltre il termine fissato dal giudice, il compenso del CTU – che non sia fissato a tempo – deve essere ridotto nella misura fissa di un terzo; il giudice non ha il potere di graduare la sanzione, né sotto il profilo quantitativo, né con riferimento all'entità del ritardo. La legge, infatti, mira a sanzionare e disincentivare i comportamenti non virtuosi tenuti dagli ausiliari del

giudice, da cui possa derivare la lesione del principio del giusto processo. Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. II civile, con l'ordinanza del 10 settembre 2019, n. 22621.

L'art. 170 del D.P.R. n. 115/02 regola l'azione di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del Magistrato. L'opposizione può essere proposta dal beneficiario, dalle parti processuali, compreso il Pubblico Ministero. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150. Prima del Decreto Legislativo n. 150/2011 comma 17 dell'art.34 sulla semplificazione dei riti, la proposizione dell'opposizione era soggetta al termine di decadenza di 20 giorni in forza del vecchio testo dell'art.170, mentre ora non viene espressamente previsto alcun termine. La Circolare del Ministero della Giustizia del 07.11.2012 ha tentato di superare l'incertezza così generata dove specifica: ...è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Vi è però chi sostiene il contrario in quanto, costituendo la decadenza un istituto eccezionale, sussiste il divieto dell'applicazione analogica. Allo stato quindi ancora non è chiaro se l'impugnazione sia soggetta o meno al termine di decadenza di 30 giorni (al riguardo pende innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma, nella parte in cui non ha previsto un termine di decadenza). Avverso il decreto di pagamento emesso dal Giudice a favore del C.T.U., possono proporre opposizione sia le parti in causa che lo stesso C.T.U.. L'art. 15 del D.lgs n. 150/2011 prevede che le Parti possano costituirsi in giudizio personalmente.

26. Responsabilità del Perito e relative sanzioni

L'iscrizione del professionista all'Albo dei Periti fa sorgere una serie di doveri. Prescindendo dall'obbligo di mantenere determinati requisiti richiesti per l'iscrizione, il cui mancato rispetto non rappresenta illecito disciplinare, ma è semplice causa di cancellazione dall'Albo, vengono in rilievo eventuali condotte illecite realizzate dal Perito "atteso che tali condotte, come anche il mancato puntuale adempimento degli obblighi derivanti dagli incarichi, possono costituire causa di cancellazione ove sia intervenuta una condanna con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo (salvo sia intervenuta riabilitazione), art. 70 disp. Att. Codice procedura penale".

In ambito civile, invece, la responsabilità del professionista intellettuale è prettamente contrattuale con il discendente obbligo di adempiere all'incarico conferito con perizia, diligenza e correttezza per ottenere il risultato richiesto. Qualora si venisse meno nell'osservanza di tali principi o non si ottenesse il risultato pattuito, il soggetto incorrerebbe in responsabilità civile con il discendente obbligo

al risarcimento del danno pecuniario. Lo stesso obbligo al risarcimento è previsto anche nel caso in cui si incorresse in un caso di responsabilità extra – contrattuale.

27. Responsabilità civile

Art. 1176 c.c. II c. “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”

→ nelle professioni intellettuali/tecniche si ha un duplice obbligo di mezzi e di risultato.

→ il professionista esegue una determinata prestazione di servizio con il dichiarato obiettivo di raggiungere il preciso risultato preventivamente concordato con il cliente.

→ l’obbligo si ha soprattutto quando la prestazione è di routine o di facile esecuzione: il professionista non solo deve fare tutto quello che è possibile per ottenere il risultato sperato ma deve far conseguire al cliente il risultato da questi voluto, deve quindi realizzare un progetto attuabile e di concreta utilizzazione.

Art. 2236 c.c. “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”

→ la norma attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile solo per dolo o colpa grave qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o complessità per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello medio.

→ la valutazione sulla particolare difficoltà è in continuo cambiamento in quanto in il progresso tecnico e di conseguenza gli standard valutativi del professionista sono in costante aumento.

Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

→ generale principio del *neminem laedere*, quando il danno esula dalla semplice responsabilità contrattuale ma è conseguenza diretta dell’errore del professionista sulla base del nesso di causalità

→ questa voce di danno coinvolge anche terzi soggetti non direttamente coinvolti nel rapporto personale e di committenza instaurato tra le parti principali del contratto

→ **onere della prova:** sarà il professionista a dover dimostrare che il risultato non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile, avendo fatto tutto ciò che era in suo potere e competenza

→ **responsabilità:** viene addebitata sia per i comportamenti attivi sia per quelli omissivi. Nella condotta omissiva bisogna però distinguere:

- Omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso: il danno si è concretamente verificato
- Omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio: il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato

28. Responsabilità penale

28.1. Falsa perizia

Art. 373 c.p.

1. Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente (RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI).

2. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

28.2. Frode processuale

Art. 374 c.p.

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

28.3. Ritrattazione

Art. 376 c.p.

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, nonché dall'art. 375, primo comma, lett. b), e all'art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

28.4. Intralcio alla giustizia

Art. 377 c.p.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

28.5. Corruzione in atti giudiziari

Il Perito è sanzionato penalmente in ipotesi di corruzione di atti giudiziari relativamente alle sanzioni per corruzioni in atti d'ufficio o contrari ai doveri del medesimo. Il codice penale disciplina le varie fattispecie agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.. L'art. 318 c.p. stabilisce che “il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno”. Si parla in questo caso di corruzione per un atto d'ufficio.

L'art. 319 c.p. dispone poi che “*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni*”. Trattasi della fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. **L'art. 319-ter c.p.** stabilisce che “*se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire e danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a vent'anni*”. La stessa pena è applicabile se nell'ambito delle fattispecie degli artt. 318 e 319 c.p. c'è stato pagamento o una sua promessa. **L'art. 32-quater c.p.** prevede che se il compimento del delitto appena descritto avviene a vantaggio o in danno di qualsiasi attività imprenditoriale ne deriva l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

28.6. Omessa o ritardata denuncia di reato

Il Perito è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 361 c.p. nell'ipotesi in cui ometta o ritardi la denuncia di reato, essendo il Perito considerato pubblico ufficiale. Tale nozione di pubblico ufficiale è contenuta nell'art. 357 c.p. secondo cui “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da enorme di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Trattasi di delitto punito con la multa da euro 30,99 a 516,46. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale, o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizie di un reato del quale doveva fare

rapporto. Tuttavia queste sanzioni non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

29. Cause di non punibilità

Art. 384 c.p.

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter, 372, 373, 374 e 378 c.p., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373 c.p., la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

30. Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare del CTU opera sia sul piano professionale in quanto è iscritto ad uno specifico albo professionale, sia ai sensi degli artt. 19 e seguenti delle disposizioni attuative del c.p.c. in quanto professionista iscritto all'Albo dei CTU

Dalla consultazione del codice deontologico, che dovrebbe essere il vademecum che accompagna ogni singolo comportamento del professionista nello svolgimento dei propri compiti, possiamo estrarre alcuni principi per capire come il CTU ed il perito dovranno comportarsi in relazione all'incarico affidato, ai clienti e agli altri professionisti coinvolti in giudizio. [L'elenco non deve essere considerato esaustivo, si raccomanda una lettura e studio dell'intero documento]

→ come principi generali il perito è tenuto nello svolgimento delle proprie prestazioni [artt. 1-8]:

- i) Osservare leggi statali, extra statali ed il codice deontologico;
- ii) Assolvere con coscienza e diligenza il proprio incarico, rifiutare quelli per cui non ha idonea competenza o qualora incorresse in un conflitto di interessi;
- iii) Non compiere concorrenza sleale;
- iv) Agire con autonomia e indipendenza di giudizio sia intellettuale che tecnico;

- v) Non compiere discriminazioni di alcun genere;
- vi) Svolgere aggiornamento continuo;

→ in relazione a colleghi ed altri professionisti [artt. 15-27]:

1. Agire con lealtà e correttezza;
2. Non screditare l'operato dei colleghi per ottenere benefici;
3. In caso di sostituzione in corso d'opera, dare tempestivo avviso al collega, accertarsi che sia stato pagato il compenso, piena collaborazione;
4. Rapporti chiari con i collaboratori sul contributo economico e assicurare condizioni di lavoro adeguate;
5. Far svolgere pratica effettiva ai tirocinanti;
6. Non attribuirsi la paternità di lavori non propri;
7. Non favorire o legittimare l'esercizio abusivo della professione;
8. Non attribuirsi falsi titoli e non praticare pubblicità ingannevole;
9. Informare il consiglio sulle violazioni deontologiche dei colleghi;
10. Avvisare il collegio nel caso in cui si sapesse della volontà di un committente di intraprendere azione legale contro un collega al fine di esperire un tentativo di conciliazione bonario della controversia;
11. Obbligo di informare il cliente su complessità dell'incarico e costi con relativo preventivo.

→ in relazione ai committenti [artt. 28 – 41]:

- a) Il rapporto deve essere basato sulla stima, fiducia, lealtà, chiarezza e correttezza reciproca;
- b) La prestazione professionale deve essere svolta in tutela della vita, salvaguardia fisica delle persone, dell'ambiente, la conservazione dei beni culturali/artistici e storici;
- c) L'incarico deve essere svolto con la massima diligenza e cura, devono essere tutelati gli interessi del committente ma sempre nel rispetto di norme e leggi;
- d) Il perito deve stipulare idonea assicurazione a copertura della propria responsabilità e comunicarne gli estremi al cliente;

- e) Obbligo del segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto con il committente anche per i suoi collaboratori;
- f) Doveri di rifiutare incarichi per i quali non si ritiene di avere la preparazione necessaria o che non si possono svolgere con la doverosa cura;
- g) Il professionista non può partecipare a più di una società professionale;
- h) Divieto di accettare compensi da terzi diretti o indiretti oltre a quelli dovuti dal committente;
- i) Non compiere pubblicità ingannevole o procacciarsi clienti con influenze politiche e sociali;
- j) Astenersi dall'incarico se si è già pronunciato sulla questione o se sono coinvolti parenti entro il terzo grado o un proprio cliente;
- k) Chiarezza e correttezza nella compilazione del preventivo e della parcella;
- l) Consegna dei documenti ricevuti relativi all'incarico qualora il cliente ne faccia richiesta.

→ rapporto con autorità pubbliche (artt. 42-45):

1. Rispetto verso organismi gerarchici, Enti ed Autorità pubbliche;
2. Divieto di evasione fiscale;
3. Divieto di abuso dei propri poteri quando si ricopre una carica pubblica;
4. Non accettare incarichi che lo pongano in conflitto di interessi con la pubblica amministrazione di cui è dipendente.

→ norme relative a concorsi e partecipazione come membri di commissioni (artt. 47 – 53)

Gli artt. 54 e 55 del codice di deontologia sottolineano come le norme in esso contenute siano integrative relativamente a quelle legislative e regolamentari. Andranno pertanto osservate scrupolosamente poiché, in caso contrario, il perito sarà oggetto di un provvedimento disciplinare graduato in base all'entità dell'infrazione ed il cui esito potrà comportare la sanzione disciplinare dell'avvertimento, della censura, della sospensione per un tempo non maggiore a 6 mesi o la cancellazione dall'albo. La vigilanza sul rispetto di queste norme è affidata al Consiglio del Collegio dell'Ordine di appartenenza al quale è sempre utile rivolgersi nel caso in cui si abbiano dubbi sulla corretta applicazione ed interpretazione dei principi normativi.

Qualora il perito, invece, svolga il ruolo di CTU, non risponderà disciplinarmente solo al suo Ordine professionale di appartenenza, ma sarà sottoposto anche ad un controllo da parte del Presidente del

Tribunale che potrà promuovere a suo carico un procedimento disciplinare qualora risulti che non abbia ottemperato obblighi previsti per il suo operato. Come previsto dall'art. 19 Disp. Att. c.p.c. "la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del Presidente della associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti tecnici che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti." Nel caso venissero individuati profili di responsabilità, il CTU potrebbe incorrere in una sanzione disciplinare quale l'avvertimento, la sospensione dall'albo dei CTU fino ad un anno o nella cancellazione dall'albo dei consulenti.

31. Privacy e riservatezza

Nel compiere la propria funzione di coadiuvazione dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, i consulenti tecnici ed i periti ricevono documentazione o acquisiscono informazioni contenenti dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie e, conseguentemente, scatta il dovere di custodire e proteggere questi dati personali di natura sensibile o di carattere giudiziario.

Poiché tali trattamenti sono direttamente collegati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie, si applicano le norme previste per i trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado per "ragioni di giustizia".

A tale scopo l'Autorità Garante per la privacy ha stilato delle linee guida (G.U. 31 Luglio 2008, n. 178) per fornire indicazioni generali ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi. Si evidenzia come queste indicazioni non vadano in alcun modo ad incidere sulle formalità processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico a dalle istruzioni ricevute dall'autorità giudiziaria.

Di seguito viene riportato il testo stilato dall'Autorità Garante per la Privacy

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008)

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per

compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

1.2 *Ambito* *considerato*

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia

(art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:

- nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11);
- adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)).

Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)).

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite

nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

5.2 Incaricati

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));
- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

Alla normativa già esistente nel nostro ordinamento in tema di privacy, si è andata ad aggiungere la disciplina di livello europeo contenuta nel GDPR 679/2016.

Il Regolamento UE 2016/679, detta all'art. 5, i principi generali alla base di ogni trattamento e che si possono riassumere in:

- Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato;
- Limitazione delle finalità del trattamento, compreso l'obbligo di evitare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- Minimizzazione dei dati: ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- Esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- Limitazione della conservazione: ossia è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- Integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento

La peculiare disciplina relativa ai trattamenti di dati svolta per ragioni di giustizia, rende non applicabili alcune disposizioni relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, al riscontro da fornire al medesimo, ai codici di deontologia e di buona condotta, all'informativa agli interessati, alla cessazione del trattamento, al trattamento svolto da soggetti pubblici, alla

notificazione al Garante, a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero, nonché ai ricorsi al Garante.

Sono invece pienamente applicabili le altre disposizioni ed, in particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di periti e consulenti tecnici deve avvenire:

- Nel rispetto dei principi di liceità che riguardano la qualità dei dati;
- Adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazione indebite.

Si configura, dunque, una duplice condotta da adottare in capo al professionista, a seconda che sia nominato come CTU (e con tutta una serie di esoneri come abbiamo visto sopra) o che sia un consulente di parte (con l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni specifiche previste per i liberi professionisti nell'esercizio delle attività conferite da clienti privati).

I doveri e le accortezze da seguire, in ambito privacy, dal perito di parte, saranno di certo maggiori con l'ulteriore obbligo che egli, quindi, non solo sarà tenuto a rispettare tutti questi principi ma dovrà anche essere in grado di "comprovarlo" mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al dettato normativo

32. Nuovi aspetti fiscali circa la fatturazione

Uno degli aspetti più controversi per la gestione dell'incarico del CTU/Perito del Tribunale è la fatturazione.

La materia è trattata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 7 maggio 2018 ed in particolare dall'art. 12 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n.211 del 27/06/2019 ad un interpello proposto da un libero professionista, quale CTU di un procedimento giudiziario, ha cercato di mettere ordine ad una materia complessa.

Leggendo la risposta comprendiamo subito che il CTU/Perito è obbligato ad emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, che è il destinatario della stessa, sebbene il pagamento avvenga da parte dell'Amministrazione con risorse acquisite dalla parte soccombente. Questo può essere di aiuto al fine di sconfermare alcuni uffici giudiziari che accettano anche semplici ricevute a fronte del pagamento del compenso del consulente. Essendo il CTU/Perito un professionista è scontato che lo stesso sia in possesso della partita Iva e dovendo fatturare all'Amministrazione dovrà emettere la fattura elettronica. Partendo dal presupposto che l'iscrizione negli elenchi del Tribunale

è volontaria, chi ritiene di rimanere iscritto come CTU/Perito dovrà considerare di mantenere attiva la Partita Iva.

La risposta citata risolve anche altri problemi. Il primo è, che sebbene la fattura venga emessa nei confronti della pubblica amministrazione, la stessa non dovrà essere assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split Payment) in quanto, come sopra indicato, il debitore è la parte soccombente e quindi la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento, ma paga l'incaricato della perizia con i denari avuti dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice. Per chiarezza della gestione contabile sarà opportuno che il perito indichi nel corpo della fattura che il debitore è la parte soccombente.

La seconda risposta si collega alla prima. E' il problema della ritenuta d'acconto. Proprio per il fatto che è la parte soccombente che rimane obbligata nei confronti del perito, se questa riveste la qualifica di sostituto d'imposta, dovrà, all'atto del pagamento trattenere l'importo della ritenuta d'acconto e versarla nei termini previsti. Di conseguenza il CTU/Perito nel predisporre la fattura, verificandosi il caso, dovrà indicare che il compenso è da assoggettare alla ritenuta d'acconto. Se invece la parte soccombente è un privato la ritenuta d'acconto non dovrà essere evidenziata.

Un altro problema riguarda la deducibilità del costo sostenuto dalla parte soccombente. Infatti come abbiamo detto più volte la fattura elettronica sarà emessa nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, ma pagata con risorse fornite dalla parte soccombente. La soluzione prospettata non è delle più lineari, ma è l'unica possibile. Ovvero la parte soccombente dedurrà il costo sostenuto senza registrare la fattura, non è intestata alla parte, ma con una copia della stessa e registrata come un costo non assoggettato ad Iva, come ad esempio il costo del lavoro dipendente, e l'Iva non sarà detraibile ma potrà essere dedotta come costo. Pertanto, al fine di agevolare il più possibile questi adempimenti, si consiglia ai colleghi di inviare copia della fattura elettronica alla parte soccombente in concomitanza all'invio all'Amministrazione della Giustizia.

Un ultimo aspetto è quello del soggetto obbligato ad emettere la fattura. E' scaturito che, alcune volte, per quei soggetti che oltre alla posizione di professionista sono anche soci di società, la fattura venga emessa indiscriminatamente dal professionista o dalla società. Questo comportamento è sicuramente da censurare, in quanto solamente il soggetto iscritto nell'elenco dei CTU/Perito ha il titolo per redarre perizie e di conseguenza il motivo per emettere la fattura. Ogni altro arbitrario comportamento potrà essere sicuramente sanzionato dall'Amministrazione Finanziaria in una verifica a posteriori, avendo facilità di accesso alle liste degli incarichi di CTU/Perito conferiti dai tribunali e le parcelle emesse dagli stessi.

33. Formulari

-ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per la richiesta di iscrizione all'albo dei CTU e all'albo dei Periti vanno compilate due pratiche distinte (Vedi moduli).

Alla domanda vanno allegati:

1. fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
2. fotocopia codice fiscale;
3. il curriculum vitae;
4. per dimostrare il possesso della "speciale competenza tecnica" richiesta dalla legge (**art. 15 disp. att. c.p.c.** e **art. 69 disp. att. c.p.p.**) si richiede il deposito di una copia dei titoli e dei documenti, dei lavori effettuati e/o degli atti redatti e quant'altro di significativo realizzato nel corso della propria attività professionale, dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche professionalmente rilevanti, degli incarichi già svolti come consulente tecnico del giudice o come consulente di parte ovvero come assistente ad altro consulente, allegando gli elaborati depositati in giudizio e, nell'ultima ipotesi, con attestazione sottoscritta dal consulente medesimo, eventuale frequentazione corso CTU organizzato dagli Ordini professionali. Tale documentazione va presentata in formato pdf da trasmettersi in via telematica in un secondo tempo, su richiesta dell'ufficio.

Modulo iscrizione Albo Periti (1)

Modulo iscrizione CTU (2)

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PERITI

TRIBUNALE DI _____

Istanza ex art. 16 disp.att. c.p.c.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____, alla via _____, con studio professionale in _____, alla via _____, Tel. _____, Fax. _____, iscritto all'albo dei _____ dell'Ordine dei periti industriali di Torino dal _____ giusta certificato in allegato, c.f. _____, p.iva _____

CHIEDE

che la S.V. voglia autorizzare la sua iscrizione all' Albo dei periti tenuto presso Codesto Tribunale, segnatamente nella categoria _____

Allega i seguenti documenti richiesti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione di Codesto Tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'Ordine dei periti industriali;
- 5) titoli e documenti che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica:

Con osservanza.

Data _____

Dott./Per.Ind. _____

**ISTANZA DI ASTENSIONE DEL CONSULENTE TECNICO NOMINATO EX ARTT.63, C.1; 192,
C.2, C.P.C.**

TRIBUNALE DI _____

Istanza di astensione ex artt.63,c.1 e 192 c.2 c.p.c.

Al giudice, dr. _____, designato nella causa di R.G..n

PROMOSSA DA

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Attore/ricorrente

CONTRO

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Convenuto/resistente

avente ad oggetto: _____.

Il sottoscritto CTU, Dr./Per.Ind. _____;

ESPONE

- che, con ordinanza in data _____ e notificata in data _____, è stato nominato consulente dell'ufficio nella causa in epigrafe, quale esperto _____, iscritto all'albo dell'intestato tribunale, con invito a comparire alla fissata udienza del giorno _____ per il giuramento e l'assunzione dell'incarico;
- che il ricorrente ha in precedenza rilasciato il proprio parere tecnico a favore del convenuto e proprio in ordine al difetto _____ per cui è insorta la lite lite (ovvero altro motivo di astensione);
- che, pertanto, ricorre un giusto motivo di astensione, rientrando la fattispecie in quella dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.;

RICORRE

Innanzi All'Ill.mo Giudice adito al fine di essere autorizzato ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico.

Deposita:

- 1) lettera di incarico;
- 2) fattura per l'espletamento dello stesso.

_____, li _____

Dr./Per.Ind. _____

**ISTANZA PER LA RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI SORTE DURANTE LE INDAGINI PERI-
TALI**

TRIBUNALE DI _____

Istanza per la risoluzione delle questioni sorte durante le indagini peritali

Al giudice, Dr. _____, designato nella causa di R.G..n

PROMOSSA DA

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Attore/ricorrente

CONTRO

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Convenuto/resistente

avente ad oggetto: _____.

Il sottoscritto CTU, Dr./Per Ind. _____;

* * *

PREMESSO CHE

- Con ordinanza in data _____, il sottoscritto Dott. _____ è stato nominato consulente tecnico d'ufficio per accertare quanto segue: _____;

- Durante le operazioni sono sorte le seguenti questioni: _____;

Tutto quanto premesso, il Sottoscritto CTU

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, adottare i provvedimenti opportuni.

_____, li _____

Dr. _____

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA CONSULENZA TECNICA

TRIBUNALE DI _____

Istanza di proroga del termine per il deposito della consulenza tecnica

Al giudice, Dr. _____, designato nella causa di R.G. n. _____

PROMOSSA DA

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Attore/ricorrente

CONTRO

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Convenuto/resistente

avente ad oggetto: _____.

Il sottoscritto CTU, Dr./Per.Ind _____;

PREMESSO CHE

- con ordinanza in data _____ è stato nominato consulente dell'ufficio nella causa in epigrafe, quale esperto _____ e di avere prestato giuramento alla successiva udienza del giorno _____;
- per l'espletamento dell'incarico gli è stato assegnato il termine di _____ giorni;
- stante la complessità dell'incarico, in data _____ non è riuscito a completare la stesura dell'elaborato peritale;

tutto quanto sopra premesso, Il sottoscritto Dott. _____, nella sua qualità di CTU

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito voglia concedere una proroga del suddetto termine pari a giorni _____

_____, li _____

Dr./Per.Ind. _____

**ISTANZA PER LA NOMINA DI ULTERIORE CTU A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO
DELL'INDAGINE PERITALE**

TRIBUNALE DI _____

Istanza per la nomina di ulteriore CTU ad adiuvandum

Al giudice, Dr. _____, designato nella causa di R.G..n

PROMOSSA DA

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Attore/ricorrente

CONTRO

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Convenuto/resistente

avente ad oggetto: _____.

Il sottoscritto CTU, Dr./Per.Ind. _____;

* * *

PREMESSO CHE

- Con ordinanza in data _____, il sottoscritto Dott. _____ è stato nominato consulente tecnico d'ufficio per accertare quanto segue: _____;
- Durante le operazioni sono sorte le seguenti questioni: _____;
- Il sottoscritto CTU, al fine del corretto svolgimento dell'indagine peritale ritiene necessaria la nomina di un ulteriore Consulente Tecnico d'Ufficio, ad integrazione delle competenze di cui il sottoscritto CTU non è in possesso.

Tutto quanto premesso, il Sottoscritto CTU

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, procedere alla nomina di ulteriore CTU per l'espletamento delle indagini peritali.

_____, li _____

Dr./Per.Ind. _____

**ISTANZA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E DELLA FORZA PUBBLICA**

TRIBUNALE DI _____

Istanza per la richiesta di autorizzazione dell'intervento della forza pubblica

Al giudice, Dr. _____, designato nella causa di R.G..n

PROMOSSA DA

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Attore/ricorrente

CONTRO

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Convenuto/resistente

avente ad oggetto: _____.

Il sottoscritto CTU, Dr./Per. Ind. _____;

* * *

PREMESSO CHE

- Con ordinanza in data _____, il sottoscritto Dott. _____ è stato nominato consulente tecnico d'ufficio per accertare quanto segue: _____;
- Durante le operazioni peritali il convenuto/resistente si è rifiutato, senza giustificato motivo, di permettere l'accesso all'immobile di sua proprietà per permettere il corretto svolgimento dell'indagine peritale;
- Il CTU ritiene necessario che il Giudice proceda alla nomina dell'ufficiale giudiziario che dovrà assisterlo nelle operazioni peritali, autorizzandolo sin d'ora a richiedere altresì l'intervento della forza pubblica.

Tutto quanto premesso, il Sottoscritto CTU

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, procedere alla nomina dell'ufficiale giudiziario, autorizzando altresì il ricorso alla forza pubblica.

_____, li _____

Dr./Per. Ind. _____

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

TRIBUNALE DI _____

Istanza per la liquidazione dei compensi

Al giudice, Dr. _____, designato nella causa di R.G. n. _____

PROMOSSA DA

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Attore/ricorrente

CONTRO

_____, con il patrocinio dell'Avv. _____

Convenuto/resistente

avente ad oggetto: _____.

Il sottoscritto CTU, Dr./Per.Ind. _____;

PREMESSO

- che con ordinanza in data _____ è stato nominato consulente dell'ufficio nella causa in epigrafe, quale esperto merceologico e di avere prestato giuramento alla successiva udienza del giorno _____;

- di avere terminato l'incarico con il tempestivo deposito, in data _____, della relazione scritta, nella cancelleria dell'intestato tribunale, accompagnata dalle osservazioni scritte delle parti e da una sintetica valutazione scritta di queste ultime;

- che le spese incontrate ammontano a complessivi € _____, di cui € _____ per _____, nonché € _____ per spese _____ ecc.; mentre, per gli onorari, la somma prevista dalle vigenti tariffe varia tra un min di € _____ ed un max di € _____;

- tanto riferito;

CHIEDE

che gli siano liquidati gli onorari, che qui si indicano, tenuto conto della complessità dell'incarico, in complessivi € _____, o quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre al rimborso delle spese sostenute e come sopra esposte ed ad accessori contributivi e fiscali di legge.

_____, lì

Dott./Per.Ind. _____



Tribunale Ordinario di Torino

DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro16,00) E PUO' ESSERE TRASMESSA PER POSTA O PRESENTATA DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE (CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 TORINO, INGRESSO 3 AULA 10)

La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l'ipotesi che non ricorre.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO PERITI

Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario
TORINO

Il sottoscritto nato
il a e residente
a in via
n. Tel. Cell. Fax e
mail C.F.
professione con studio in
via Tel. Fax
PEC
.....

CHIEDE

ai sensi degli articoli Artt. 67 e segg. disp. att. Codice di procedura penale l'iscrizione all'Albo dei periti presso codesto Tribunale per la categoria ¹⁶ con specializzazione

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- di essere nato a il
 - di essere residente in
vian.;
 - di essere cittadino italiano (in caso contrario indicare la nazionalità); (*)
- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne subite); (*)
- di non essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa in caso contrario indicare quali); (*)

¹⁶ Indicare l'ordine professionale di appartenenza e l'eventuale specializzazione.

- di non essere, per quanto è di propria conoscenza, sottoposto/a a procedimenti penali (in caso contrario indicare quali);^(*)
- di non essere pubblico dipendente (ovvero di essere dipendente da _____ in qualità di _____);^(*)
- di non essere iscritto/a né di aver presentato domande di iscrizione in Albi istituiti presso altri

Tribunali;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio
- di essere iscritto/a al n. _____ dal _____ all'Albo Professionale ¹⁷ di
- di essere a conoscenza del fatto che il curriculum vitae e i documenti comprovanti la speciale competenza dovranno essere trasmessi in un secondo momento in modalità telematica su invito e secondo le modalità indicate dal tribunale e che in detta fase potranno essere indicate in dettaglio le materie e le specializzazioni;
- di essere consapevole che tutte le comunicazioni del tribunale relative al procedimento per l'iscrizione all'albo saranno effettuate solo a mezzo PEC/FAX indicati nella presente domanda.

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

DATA

Firma

¹⁷ O della CCIAA ruolo periti esperti.



Tribunale Ordinario di Torino

DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro16,00) E PUO' ESSERE TRASMESSA PER POSTA O PRESENTATA DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE (CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 TORINO, INGRESSO 3 AULA 10)

La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l'ipotesi che non ricorre.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI

Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario
TORINO

Il sottoscritto nato
il a e residente
a in via
n. Tel. Cell. Fax e
mail C.F.
professione con studio in
via Tel. Fax
PEC
.....

CHIEDE

ai sensi degli articoli Artt. 13 e segg. disp. att. Codice di procedura civile l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici presso codesto Tribunale per la categoria¹⁸

..... con specializzazione

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- di essere nato a il
- di essere residente in
vian.;
- di essere cittadino italiano (in caso contrario indicare la nazionalità); (*)
- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne subite); (*)
- di non essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa in caso contrario indicare quali); (*)

¹⁸ Indicare l'ordine professionale di appartenenza e l'eventuale specializzazione.

- di non essere, per quanto è di propria conoscenza, sottoposto/a a procedimenti penali (in caso contrario indicare quali);^(*)
- di non essere pubblico dipendente (ovvero di essere dipendente da _____ in qualità di _____);^(*)
- di non essere iscritto/a né di aver presentato domande di iscrizione in Albi istituiti presso altri

Tribunali;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio
- di essere iscritto/a al n. _____ dal _____ all'Albo Professionale ¹⁹ di
- di essere a conoscenza del fatto che il curriculum vitae e i documenti comprovanti la speciale competenza dovranno essere trasmessi in un secondo momento in modalità telematica su invito e secondo le modalità indicate dal tribunale e che in detta fase potranno essere indicate in dettaglio le materie e le specializzazioni;
- di essere consapevole che tutte le comunicazioni del tribunale relative al procedimento per l'iscrizione all'albo saranno effettuate solo a mezzo PEC/FAX indicati nella presente domanda.

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

DATA

Firma

¹⁹ O della CCIAA ruolo periti esperti.

Istanza per procedere a perizia (art. 220, c.p.p.)

Istanza per procedere a perizia

(tipo uso bollo)

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI

PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI

Ill.mo Giudice per le Indagini Preliminari dott.,

il sottoscritto Avv., con studio in via, difensore di fiducia del Sig., nato a il, imputato nel procedimento penale n., per il reato di cui all'art.

PREMESSO

che ai fini dell'accertamento dei fatti è necessario svolgere indagini ovvero acquisire dati ovvero acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche ovvero scientifiche riguardo a

CHIEDE

ai sensi dell'art. 220 c.p.p., che la S. V. Ill.ma voglia procedere a perizia in ordine alle suesposte circostanze, con riserva di nominare un proprio consulente tecnico.

Data

Avv.

Ordinanza di perizia (art. 224, c.p.p.)

Ordinanza di perizia

(tipo uso bollo)

N. R.G. notizie di reato

N. R.

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI

PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di dott.,

visti gli atti del procedimento penale di cui sopra, nei confronti del Sig., nato a il, imputato del reato di cui all'art.

Esaminata l'istanza avanzata dal difensore dell'imputato con cui si chiede di procedere a perizia riguardo a

Ritenuto necessario procedervi in quanto

Visti l'art. 221 c.p.p., l'art. 224 c.p.p. e l'art. 67 disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Ordina procedersi a perizia sulle circostanze di cui sopra e nomina perito il dott., nato a il e residente in via, fissando il giorno, alle ore, in aula ovvero stanza piano, per la comparizione del perito stesso, con avvertimento al Pubblico Ministero e alle altre parti che hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Data

Il Cancelliere

Il G.I.P.

Ordinanza di sostituzione del perito (art. 231, c.p.p.)

Ordinanza di sostituzione del perito

(tipo uso bollo)

N. R.G. notizie di reato

N. R.

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di dott.,

visti gli atti del procedimento penale di cui sopra, nei confronti del Sig., nato a il, imputato del reato di cui all'art.

Vista l'ordinanza del con la quale è stato nominato perito il dott.

Rilevato che il suddetto perito, citato a comparire per il giorno alle ore davanti a questo giudice, non è comparso.

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sua sostituzione, in quanto la mancata comparizione dello stesso non risulta essere dipesa da legittimo impedimento ed è necessario procedere comunque alla disposta perizia.

Visto l'art. 231 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone la sostituzione, ai fini dell'assolvimento dell'incarico peritale, del dott. con il dott., nato a il e residente in via, e condanna il dott. a pagare a favore della Cassa delle Ammende la somma di €

Dispone altresì che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito sostituito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Data

Il Cancelliere

Il G.I.P.

Richiesta al giudice per l'autorizzazione al consulente tecnico di parte ad esaminare le cose sequestrate o l'oggetto delle ispezioni ovvero per intervenire alle ispezioni

Richiesta al Giudice per l'autorizzazione al consulente tecnico di parte ad esaminare le cose sequestrate o l'oggetto delle ispezioni ovvero per intervenire alle ispezioni (art. 233, c. 1 bis, c.p.p.)

Richiesta al Giudice per l'autorizzazione al consulente tecnico di parte ad esaminare le cose sequestrate o l'oggetto delle ispezioni ovvero per intervenire alle ispezioni

(tipo uso bollo)

TRIBUNALE DI

Ill.mo Giudice,

il sottoscritto Avv., con studio in, via, difensore di, nato a, res.te in, via, imputato ovvero indagato nel procedimento penale n., per il reato di cui all'art.,

CHIEDE

che il consulente tecnico, dott., nominato ai sensi dell'art. 233, comma 1, c.p.p., sia autorizzato ad esaminare le cose sequestrate con provvedimento emesso da, in data, nel luogo in cui esse si trovano.

ovvero

ad intervenire alle ispezioni disposte per il giorno

ovvero

ad esaminare l'oggetto delle ispezioni eseguite da, il giorno, cui non è intervenuto.

Data

Avv.

Opposizione al decreto che respinge la richiesta per l'autorizzazione al consulente tecnico di parte ad esaminare le cose sequestrate o l'oggetto delle ispezioni ovvero per intervenire alle ispezioni (art. 233, c. 1 bis, c.p.p.)

Opposizione al decreto che respinge la richiesta per l'autorizzazione al consulente tecnico di parte ad esaminare le cose sequestrate o l'oggetto delle ispezioni ovvero per intervenire alle ispezioni
(tipo uso bollo)

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI

Ill.mo Giudice,

il sottoscritto Avv., con studio in, via, difensore di, imputato ovvero indagato nel procedimento n., per il reato di cui all'art.

PROPONE OPPOSIZIONE

avverso il decreto emesso da, con cui è stato respinta la richiesta formulata da questo difensore ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p. e

CHIEDE

che il Giudice voglia autorizzare il consulente tecnico di parte, dott.,

ad esaminare le cose sequestrate con provvedimento emesso da, in data, nel luogo in cui esse si trovano.

ovvero

ad intervenire alle ispezioni disposte per il giorno

ovvero

ad esaminare l'oggetto delle ispezioni eseguite da il giorno, cui non è intervenuto.

Data

Avv.

Decreto di citazione del perito (art. 224, c.p.p.)

Decreto di citazione del perito

(tipo uso bollo)

N. R.G. notizie di reato

N. R.

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI

PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di dott.,

visti gli atti del procedimento penale di cui sopra, nei confronti del Sig., nato a il, imputato del reato di cui all'art.

CITA

ai sensi dell'art. 224, comma 2, c.p.p., il dott., nato a il e residente in via, a comparire avanti a sé alle ore del giorno mese anno, in aula ovvero stanza piano, per il conferimento dell'incarico peritale, con avvertimento che, omettendo senza un legittimo impedimento di comparire, potrà ordinarsi l'accompagnamento coattivo e la condanna al pagamento di una somma da Euro a Euro a favore della Cassa delle Ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione avrà dato causa (art. 133 c.p.p.).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Data

Il Cancelliere

Il G.I.P.